

Roma, 13 Novembre 2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Procedure di riscossione coattiva


Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle procedure di riscossione coattiva che possono essere messe in campo dall'agente della riscossione.

Nell'attuale contesto di crisi economica appare infatti determinante poter prevedere quelle che possono essere le conseguenze di eventuali omissioni nei pagamenti, così come può essere determinante per il contribuente essere informato in merito alle tutele che la legge riconosce allo stesso.

Premessa


La riscossione può avvenire a seguito della notifica della cartella di pagamento o, dal 1° ottobre 2011, a seguito di accertamento esecutivo.



Si ricorda, inoltre che, **per i debiti fino a mille euro** non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

La procedura di riscossione coattiva

L'Agente della riscossione può porre in essere azioni cautelari o esecutive



Il pignoramento mobiliare e immobiliare

Con specifico riferimento al pignoramento immobiliare si precisa che lo stesso non può essere effettuato se ricorrono le seguenti ipotesi:

**NO
PIGNORAMENTO
IMMOBILIARE**

Ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
è destinato a uso abitativo e il **debitore vi risiede** anagraficamente; è **l'unico immobile** di proprietà del debitore; **non è di lusso** (si considerano di lusso le ville (A/8), i castelli o i palazzi di eminente pregio artistico o storico (A/9).

l'importo del debito iscritto a ruolo non è superiore a 120.000 euro.

Non sono passati sei mesi dall'iscrizione di ipoteca.

Qualora non si rispettino tali condizioni e il pignoramento venga attuato, **il debitore ha comunque la facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita.**

L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.

Con il decreto del fare è stata introdotta la possibilità, per il debitore, di far riferimento, per la fissazione del prezzo, ai dati catastali moltiplicati per tre o alla perizia di stima dell'esperto nominato dal giudice e non solo al prezzo base al primo incanto, come previsto in precedenza.



Sempre il decreto del fare ha introdotto un'ulteriore disposizione, per la quale, nel caso in cui il debitore eserciti tale facoltà, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di un esperto da lui nominato (la nomina di un esperto può essere richiesta dal debitore se lo stesso ritenga che il prezzo base per l'incanto sia manifestamente inadeguato).

Se la vendita non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà di vendere il bene al prezzo stabilito per il secondo e terzo incanto.

Si ricorda infine che, per quanto riguarda il **pignoramento mobiliare**, l'art. 62 del D.P.R. 602/73, così come modificato dal c.d. Decreto del fare, ha previsto che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto:

1. anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro;
2. solo quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

Il pignoramento presso terzi

Il DPR 602/73, all'art. 72-bis, prevede che può essere disposto il **pignoramento dei crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi** con una procedura estremamente semplificata: l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione a comparire davanti al giudice prevista dal codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede.

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si

Il terzo dovrà pagare le somme entro il seguente termine:

somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica: entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, (è questa un'importante modifica del D.L.

restanti somme: alle rispettive scadenze.

Si ricorda che l'articolo 72 ter del DPR 602/1973 regola il **pignoramento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego**, comprese quelle dovute a causa di licenziamento e le pensioni, fissando i seguenti limiti:

- 1/10 per stipendi/pensioni fino a 2.500,00 €;
- 1/7 per stipendi/pensioni da 2.500,00 € a 5.000,00 €;
- 1/5 (normale soglia stabilita da codice di procedura civile) per indennità maggiori.

Il D.L 21.06.2013, n. 69, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 09.08.2013, n. 98, ha stabilito, con decorrenza dal 21.08.2013, che nel caso di accredito delle somme sul conto corrente intestato al debitore gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato.

Il fermo amministrativo

Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate e alla regione di residenza.





Il fermo amministrativo è iscritto al PRA e il veicolo non può più circolare



Sanzione in caso di mancato rispetto del vincolo: da € 770 a € 3.086 e confisca del veicolo + sanzioni penali per la violazione degli obblighi in capo al custode.

Distinti saluti

Roma, 06/11/2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Procedure di riscossione coattiva


Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle procedure di riscossione coattiva che possono essere messe in campo dall'agente della riscossione.

Nell'attuale contesto di crisi economica appare infatti determinante poter prevedere quelle che possono essere le conseguenze di eventuali omissioni nei pagamenti, così come può essere determinante per il contribuente essere informato in merito alle tutele che la legge riconosce allo stesso.

Premessa


La riscossione può avvenire a seguito della notifica della cartella di pagamento o, dal 1° ottobre 2011, a seguito di accertamento esecutivo.



Si ricorda, inoltre che, **per i debiti fino a mille euro** non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

La procedura di riscossione coattiva

L'Agente della riscossione può porre in essere azioni cautelari o esecutive



Il pignoramento mobiliare e immobiliare

Con specifico riferimento al pignoramento immobiliare si precisa che lo stesso non può essere effettuato se ricorrono le seguenti ipotesi:

**NO
PIGNORAMENTO
IMMOBILIARE**

Ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
è destinato a uso abitativo e il **debitore vi risiede** anagraficamente; è **l'unico immobile** di proprietà del debitore; **non è di lusso** (si considerano di lusso le ville (A/8), i castelli o i palazzi di eminente pregio artistico o storico (A/9).


l'importo del debito iscritto a ruolo non è superiore a 120.000 euro.

Non sono passati sei mesi dall'iscrizione di ipoteca.

Qualora non si rispettino tali condizioni e il pignoramento venga attuato, **il debitore ha comunque la facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita.**

L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.

Con il decreto del fare è stata introdotta la possibilità, per il debitore, di far riferimento, per la fissazione del prezzo, ai dati catastali moltiplicati per tre o alla perizia di stima dell'esperto nominato dal giudice e non solo al prezzo base al primo incanto, come previsto in precedenza.



Sempre il decreto del fare ha introdotto un'ulteriore disposizione, per la quale, nel caso in cui il debitore eserciti tale facoltà, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di un esperto da lui nominato (la nomina di un esperto può essere richiesta dal debitore se lo stesso ritenga che il prezzo base per l'incanto sia manifestamente inadeguato).

Se la vendita non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà di vendere il bene al prezzo stabilito per il secondo e terzo incanto.

Si ricorda infine che, per quanto riguarda il **pignoramento mobiliare**, l'art. 62 del D.P.R. 602/73, così come modificato dal c.d. Decreto del fare, ha previsto che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto:

1. anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro;
2. solo quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

Il pignoramento presso terzi

Il DPR 602/73, all'art. 72-bis, prevede che può essere disposto il **pignoramento dei crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi** con una procedura estremamente semplificata: l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione a comparire davanti al giudice prevista dal codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede.

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si

Il terzo dovrà pagare le somme entro il seguente termine:

somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica: entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, (è questa un'importante modifica del D.L.

restanti somme: alle rispettive scadenze.

Si ricorda che l'articolo 72 ter del DPR 602/1973 regola il **pignoramento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego**, comprese quelle dovute a causa di licenziamento e le pensioni, fissando i seguenti limiti:

- 1/10 per stipendi/pensioni fino a 2.500,00 €;
- 1/7 per stipendi/pensioni da 2.500,00 € a 5.000,00 €;
- 1/5 (normale soglia stabilita da codice di procedura civile) per indennità maggiori.

Il D.L 21.06.2013, n. 69, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 09.08.2013, n. 98, ha stabilito, con decorrenza dal 21.08.2013, che nel caso di accredito delle somme sul conto corrente intestato al debitore gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato.

Il fermo amministrativo

Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate e alla regione di residenza.





Il fermo amministrativo è iscritto al PRA e il veicolo non può più circolare



Sanzione in caso di mancato rispetto del vincolo: da € 770 a € 3.086 e confisca del veicolo + sanzioni penali per la violazione degli obblighi in capo al custode.

Distinti saluti